



Prot. n. 4 del 19.06.2025

Parere n. 2

Anno 2025

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA**

Composta da

Avv. Andrea Granzotto - Presidente

Avv. Gabriele Pezzano - Componente Relatore

Avv. Antonio Lorito - Componente

ha pronunciato il seguente

PARERE N. 2/2025

su richiesta di parere iscritta al R.G. prot. 2 del 16 giugno 2025, presentata, ai sensi dell'art. 13, comma 8, dello Statuto del CIP e dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva del CIP, dal Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico.

La Sezione

- Visto il decreto di assegnazione del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 3 del 16 giugno 2025;
- vista la richiesta di parere presentata dal Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico prot. 4735 del 16 giugno 2025, trasmessa a questa Sezione in pari data;
- visto l'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l'altro, l'adozione di pareri su richiesta del CIP;
- visto l'articolo 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport del Comitato Italiano Paralimpico, che definisce la competenza della sezione consultiva dell'organo *de quo*;
- esaminati gli atti e udito il relatore, Avv. Gabriele Pezzano, ha rilasciato il seguente parere.

PREMESSE

Mediante la richiesta di parere prot. n. 4735 del 16 giugno 2025, il Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico ha richiesto un chiarimento in merito all'esercizio del diritto di voto da parte del

Commissario Straordinario, di nomina governativa, dell'Unione Italiana Tiro a Segno, in seno al Consiglio Nazionale elettivo del CIP previsto per il 26 giugno p.v.

Più precisamente, nella succitata richiesta, si rappresenta quanto segue:

- ✓ “il d.lgs. 43/2017, all'art. 5, comma 1, indica i Presidenti delle Federazioni Sportive Paralimpiche e delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche quali componenti del Consiglio Nazionale e, in particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del vigente Statuto CIP, quali membri di diritto;
- ✓ gli Statuti del CONI e del CIP, così come le procedure elettorali approvate per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2025-2028, pur rispettando le specificità di ciascun Ente, disciplinano in modo sostanzialmente analogo la composizione, le competenze e il funzionamento degli Organi centrali dei due Enti. In particolare, l'art. 3, comma 4, del d.lgs. 43/2017 stabilisce che “[...] I procedimenti elettorali relativi alle cariche elettive nell'ambito del CIP e dei relativi organi sono disciplinati nello statuto con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI”;
- ✓ in base al decreto del Ministro della Difesa [...] è stato nominato Commissario Straordinario dell'Unione Italiana Tiro a Segno (Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica) con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- ✓ il nome del suddetto Commissario UITS non figura, però, nell'elenco dei componenti del Consiglio Nazionale elettivo del CONI, che si svolgerà lo stesso giorno di quello del CIP;
- ✓ a differenza di quanto sopra, nel 2021, in circostanze del tutto analoghe, l'allora Commissario Straordinario dell'UITS, nominato dal Ministro della Difesa, fu regolarmente convocato in rappresentanza dell'Ente al Consiglio Nazionale elettivo del CONI per l'esercizio del diritto di voto per le cariche di Presidente e dei Componenti della Giunta Nazionale;
- ✓ che il Commissario è stato già regolarmente convocato per il Consiglio Nazionale, sia del CONI che del CIP, sedi nelle quali ha espresso regolarmente il suo voto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

DIRITTO

Al fine di rendere il presente parere, occorre muovere dall'individuazione del quadro normativo di riferimento.

La disciplina statale può essere rinvenuta nel Decreto Legislativo 27/02/2017, n. 43, “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2017, n. 80.

L'art. 5, “Consiglio nazionale”, prevede che:

“1. Il consiglio nazionale è composto da:

a) il presidente del CIP, che lo presiede;

- b) i presidenti delle FSP e delle FSNP;
- c) i membri italiani appartenenti all'esecutivo dell'IPC;
- d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle FSP, delle FSNP delle DSP e delle DSAP, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive di riferimento;
- e) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali regionali e delle province autonome;
- f) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali provinciali;
- g) due membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva, di cui uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP e uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva paralimpica;
- h) tre membri in rappresentanza delle DSP e delle DSAP, di cui uno in rappresentanza delle DSP;
- i) un membro in rappresentanza delle associazioni benemerite paralimpiche".

La disciplina statale è puntualmente ripresa dall'art. 5 – “Consiglio Nazionale”, dello Statuto del Comitato Italiano Paralimpico:

1. *“Il Consiglio Nazionale, quale massimo organo rappresentativo dello sport italiano paralimpico, opera per la promozione dell'intero movimento sportivo per persone disabili e per la diffusione dell'idea paralimpica, assicura l'attività necessaria per la preparazione paralimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale paralimpica e armonizza l'azione delle FSP, delle DSP, delle FSNP e delle DSAP.*
2. *Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri di diritto:*
 - a) *il Presidente del CIP, che lo presiede;*
 - b) *i Presidenti delle FSP e delle FSNP;*
 - c) *i membri italiani appartenenti all'esecutivo IPC**[...]*”.

Con riferimento all'elettorato passivo, l'art. 44 – “Elezioni del Presidente del CIP e dei componenti della Giunta Nazionale”, così dispone, al comma 7:

“7. I requisiti di eleggibilità degli altri rappresentanti delle FSP e FSNP, o di DSP e DSAP oltre a quelli previsti dall'art. 4, commi 2 e 4 dello Statuto del CIP sono almeno uno dei seguenti:

- a) *essere Presidenti di FSP e FSNP, o di DSP e DSAP;*
- b) *essere componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CIP, di una FSP, FSNP, o di DSP e DSAP.*

Fra i componenti di Giunta Nazionale di cui alla precedente lettera a), almeno 3 sono Presidenti di FSP o DSP, ove possibile in base alle candidature. I Presidenti di FSP, di FSNP, di DSP o di DSAP non possono essere in numero complessivamente superiore a cinque”.

Con riferimento alle fonti internazionali, l'Art. 1 – “Definizione” dello Statuto del Comitato Italiano Paralimpico prevede, al comma 4:

“4. Il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, Comitato Paralimpico Internazionale, di seguito denominato IPC, espressi nell'Handbook paralimpico, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dallo stesso. Il CIP è affiliato all'IPC, presso cui ha la rappresentanza esclusiva, nonché ad altre organizzazioni internazionali paralimpiche da quest'ultimo riconosciute, fatta salva la diretta rappresentanza internazionale con gli organismi all'uopo preposti esercitata da ciascuna FSP, DSP, FSNP, DSAP”.

In questo quadro, l'Handbook paralimpico prevede, all'art. 13.2:

“13.2 Each IPC Member acknowledges and undertakes that at all times while it remains an IPC Member it must (in each case, as a condition of membership):

[...]13.2.15 manage its affairs autonomously and without improper interference from bodies outside the Paralympic Movement, including by ensuring that its operations are not influenced by any political, governmental, or religious interference”.

Tale norma appare coerente con il quadro normativo internazionale, atteso che anche la Carta Olimpica (*“Olympic Charter”*), all'art. 28, comma 4, così dispone:

“28 Composition of the NOCs

[...]4. Governments or other public authorities shall not designate any members of an NOC. However, an NOC may decide, at its discretion, to elect as members representatives of such authorities”.

Occorre, da ultimo, osservare come il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nel comunicato relativo alla 1160^a riunione della Giunta Nazionale CONI, tenutasi il 14 marzo 2025, si sia così espresso: *“Per quanto riguarda l'ACI e il Tiro a Segno, essendo commissariate dai rispettivi Ministeri vigilanti, in base all'art. 28 comma 4 della Carta Olimpica non potranno votare al Consiglio Nazionale Elettivo del CONI del 26 giugno”.*

Così ricostruito il quadro normativo ed il contesto istituzionale, il Collegio ritiene che il quesito posto dal Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico debba trovare riscontro in senso negativo rispetto all'esercizio del diritto di voto da parte del Commissario Straordinario, di nomina governativa, per le seguenti ragioni.

Il primo dato che occorre tenere in considerazione attiene al tenore letterale dello Statuto del Comitato Italiano Paralimpico, a mente del quale i membri di diritto del Consiglio Nazionale sono i Presidenti delle FSP e delle FSNP.

La norma non disciplina la figura del Commissario Straordinario, pur essendo questa una situazione che si presenta con una certa frequenza nell'ordinamento sportivo e che dunque, laddove ritenuto, avrebbe potuto essere normata.

Il secondo - e decisivo - elemento posto a fondamento del presente parere deve essere rinvenuto nel dettato normativo dell'Handbook paralimpico, che assume rilevanza nell'ordinamento sportivo nazionale in forza della previsione di cui all'art. 1, comma 4, dello Statuto del Comitato Italiano Paralimpico.

La norma prevede l'impegno per i Comitati Paralimpici nazionali a gestire i propri affari in modo autonomo e senza interferenze improprie da parte di organismi esterni al Movimento Paralimpico, anche

assicurando che le proprie operazioni non siano influenzate da alcuna interferenza politica, governativa o religiosa.

Sul punto occorre osservare che il Commissario Straordinario dell'Unione Italiana Tiro a Segno sia stato nominato con Decreto del Ministro della Difesa, Ministero vigilante, in data 2 febbraio 2025.

L'arco temporale della nomina è così definito: *“a decorrere dal 15 febbraio 2025 e fino alla nomina del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno, e comunque non oltre la durata di un anno”*.

A mente del Decreto di nomina, il Commissario Straordinario esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

A fronte di tale provvedimento di nomina, si ritiene che la partecipazione attiva al Consiglio Nazionale elettivo di un Commissario Straordinario di individuazione ministeriale si ponga in contrasto con il dettato normativo internazionale.

Appare coerente a tale impostazione anche la decisione della Giunta CONI del 14 marzo 2025, con cui si è affermato che lo stesso Commissario non potrà votare al Consiglio Nazionale Elettivo del CONI del 26 giugno p.v..

Diversamente opinando, peraltro, si genererebbe il paradosso per cui il Commissario Straordinario non potrebbe esprimere il proprio voto per il Consiglio Nazionale elettivo del CONI mentre potrebbe farlo per quello del Comitato Italiano Paralimpico.

Non appare decisivo, per contro, l'argomento relativo all'avvenuta convocazione del Commissario Straordinario per il XVIII Consiglio Nazionale del CIP del 29 aprile 2025, atteso che tale partecipazione appare sussumibile nell'alveo dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, conferiti al Commissario Straordinario nel Decreto ministeriale di nomina, e distinta da quella al Consiglio Nazionale elettivo in ragione dell'espressione del diritto di voto per l'elezione del Presidente del CIP e dei componenti della Giunta Nazionale, per il quale valgono le considerazioni sopra espresse.

A sostegno di tale decisione, si osserva come la giurisprudenza sportiva di legittimità abbia avuto modo di affrontare un tema analogo con il parere n. 4 del 2025, reso dalla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia CONI.

Si ritiene di condividere i principi generali espressi in tale decisione, in particolare con riguardo al fatto che, in linea generale, il Commissario Straordinario non è un organo elettivo né statutariamente previsto per la rappresentanza federale in seno al Consiglio Nazionale, bensì una figura eccezionale, nominata in via sostitutiva per esigenze di gestione transitoria.

Come correttamente affermato, *“il Commissario straordinario, nel diritto pubblico, è un organo straordinario dell'amministrazione, nominato per far fronte a incarichi urgenti o straordinari tramite un accentramento o un aumento dei poteri e un'azione in deroga, per un tempo determinato”*.

D'altra parte, la partecipazione con diritto di voto da parte del Commissario Straordinario potrebbe generare significativi interrogativi sotto un duplice profilo.

Da un lato, la nomina commissariale, in quanto eccezionale e non fondata su investitura elettiva, non garantisce in sé i requisiti di rappresentatività e imparzialità propri degli organi democraticamente costituiti.

Dall'altro, in ottica di tutela dello stesso Commissario Straordinario, che potrebbe vedere sottoposta a censura la propria condotta elettorale.

È infatti connaturata al ruolo del Commissario Straordinario la necessaria garanzia di oggettività, neutralità ed imparzialità nelle proprie funzioni.

La partecipazione attiva al processo elettorale, attraverso il voto, potrebbe compromettere questa imparzialità o anche solo la percezione relativa del proprio essere *super partes*.

Come correttamente osservato, *“il diritto di voto implica una posizione di potere e influenza sulle decisioni, il che potrebbe portare a conflitti di interesse e a una distorsione delle dinamiche democratiche. In un contesto democratico, è fondamentale che le decisioni siano prese in modo trasparente e che tutti gli attori coinvolti possano esprimere le proprie opinioni senza timore di favoritismi o pressioni”* (Collegio di Garanzia CONI, Sezione Consultiva, parere n. 4 del 2025).

In conclusione, il Collegio ritiene che la partecipazione con diritto di voto da parte del Commissario Straordinario dell'Unione Italiana Tiro a Segno al Consiglio Nazionale elettivo del CIP previsto per il 26 giugno p.v., oltre a non essere espressamente prevista nello Statuto del CIP, appaia inconciliabile con i principi internazionali di riferimento per le ragioni sopra espresse

P.Q.M.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, sulla base delle argomentazioni sopra esposte, si ritiene possibile trarre le seguenti conclusioni:

- la partecipazione con esercizio del diritto di voto da parte del Commissario Straordinario dell'Unione Italiana Tiro a Segno al Consiglio Nazionale elettivo del CIP previsto per il 26 giugno p.v. appare non contemplata dallo Statuto del CIP ed inconciliabile con i principi internazionali di riferimento.

Deciso nella camera di Consiglio in data 19.06.2025.

Il Presidente
Avv. Andrea Granzotto

Il Relatore
Avv. Gabriele Pezzano

Depositato in data 19.06.2025